



Regolamento comunale riguardante la gestione e l'uso delle infrastrutture comunali sportive, ricreative, turistiche e culturali

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FAIDO

Richiamati la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e lo Statuto dell'ente autonomo di diritto comunale "Faido Fit & Fun" per la gestione e promozione delle infrastrutture sportive, turistiche, culturali e ricreative presenti sul territorio del Comune di Faido;

d e c r e t a:

Campo di applicazione Art. 1

¹Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso delle infrastrutture sportive, ricreative, turistiche e culturali del Comune di Faido.

²Le infrastrutture del Comune oggetto del presente regolamento sono:

- campo di calcio di Faido;
- pista di ghiaccio coperta e strutture annesse;
- strutture pump track, boulder, MTB skillpark e trail, palestra calisthenics, area fitness in zona Saresc;
- strutture del Centro scolastico Faido, relativamente agli orari extra scolastici, e più precisamente: palestre, aula magna e campi sintetici basket e calcio;
- sale multiuso presenti nelle frazioni;
- stabile denominato "Castelletto";
- centro protezione civile di Faido e Osco, relativamente ai periodi in cui non sono utilizzate dalla PCI o dall'esercito;
- aree di sosta per camper;
- area svago presso la cascata Piumogna;
- sentieri didattici;
- tavole informative;
- sentieri locali;
- postazioni fisse corsa orientamento;
- parchi giochi aperti al pubblico.

Modalità amministrazione concessione

Art. 2

¹La gestione delle infrastrutture sportive, ricreative, turistiche e culturali comunali viene assegnata in concessione all'Ente Faido Fit & Fun (in seguito Ente).

²L'attività dell'Ente è regolata dallo Statuto dell'Ente e dal mandato di prestazione sottoscritto tra il Comune e l'Ente.

³L'Ente deve rispettare, nell'esercizio delle sue attività, tutte le altre prescrizioni imposte dal presente regolamento. In particolare è tenuto a:

- armonizzare le varie attività e le esigenze della popolazione, delle scuole, delle società e associazioni;
- gestire le installazioni nel migliore dei modi e per il bene comune;
- conservare le strutture con la massima cura;
- sorvegliare affinché le infrastrutture vengano usate correttamente ed esclusivamente per gli scopi previsti;
- cercare di pervenire ad una gestione il più possibile autosufficiente.

⁴L'Ente è direttamente responsabile del regolare funzionamento delle infrastrutture sportive, ricreative, turistiche e culturali del Comune; di conseguenza gli utenti devono conformarsi ai suoi ordini e alle sue direttive.

⁵L'Ente è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso improprio della concessione; a tale scopo il Municipio deve richiedere adeguate garanzie o una sufficiente copertura assicurativa.

⁶I rapporti fra il Comune e l'Ente sono definiti nel mandato di prestazione sottoscritto dalle parti.

Utilizzazione delle infrastrutture

Art. 3

¹Gli impianti sono primariamente riservati ad attività sportive, di svago, turistiche e culturali.

²In via subordinata essi possono essere concessi per altri scopi (per es. assemblee, manifestazioni o altro) nel rispetto delle disposizioni legali vigenti.

³All'uso degli impianti possono in particolare accedere i singoli cittadini, le scuole di ogni ordine e grado, le società, le associazioni sportive, ricreative e culturali, gruppi amatoriali, enti pubblici e privati, associazioni private, con differenti condizioni e fasce orarie.

⁴Ognuno può quindi usufruire delle infrastrutture conformemente alla sua destinazione, pagando la relativa tassa di utilizzazione e nel rispetto della legislazione vigente e dei diritti dell'utente.

⁵Gli orari e le occupazioni delle infrastrutture saranno stabiliti dall'Ente.

⁶L'Ente dovrà dare priorità alle società e alle associazioni con sede nel Comune.

⁷L'Ente stabilisce ulteriori direttive di utilizzazione e potrà concedere occasionalmente delle deroghe.

⁸Per le manifestazioni sportive, ricreative e culturali eccezionali, di valenza sovregionale con ricaduta di immagine e di pubblicità, il Consiglio direttivo dell'Ente potrà concedere, con adeguato preavviso, l'uso prioritario degli impianti.

Tasse e principio

Art. 4

¹L'Ente è autorizzato a percepire dagli utenti delle tasse d'uso che dovranno consentire degli introiti in adeguato rapporto con i costi di gestione ed essere stabilite nel rispetto dei seguenti parametri e limiti:

- sono di norma esentate le società e associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune di Faido che svolgono attività sportive, ricreative e culturali a favore dei minori di 18 anni e/o alle persone che beneficiano di una rendita AI/AVS;
- per le società e associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune che svolgono attività per gli adulti, le infrastrutture sono a pagamento sulla base di un tariffario definito dall'Ente.
- Le tasse d'uso vengono definite tenendo conto dei seguenti importi minimi e massimi:
 - a) per l'uso del campo da calcio (spogliatoi compresi) da fr. 40.- a fr. 80.- per ora. Utilizzo illuminazione: forfait fr 50.- per giorno. Saranno inoltre addebitati i costi per taglio e rigatura del manto erboso qualora questi interventi dovessero esulare dalla consueta manutenzione settimanale programmata (esempi: rigatura speciale per tornei, utilizzo dei campi fuori stagione, ...);
 - b) per l'utilizzo esclusivo da parte di gruppi per le strutture pump track, boulder, MTB skillpark e trail, palestra calisthenics, area fitness in zona Saresc da fr 25.- a fr 50.- per ora;
 - c) per l'uso della palestra del Centro scolastico di Faido da fr. 25.- a fr 50.- per ora;

- d) per l'uso della palestra del Centro scolastico di Faido per attività o manifestazioni professionali, commerciali, pubblicitarie, ecc. da fr. 200.- a fr. 1'000.- al giorno ;
- e) per l'uso dell'aula magna del centro scolastico di Faido da fr. 50.- a fr. 100.- al giorno;
- f) per l'uso delle sale multiuso delle frazioni da fr. 50.- a fr. 100.- al giorno;
- g) per l'uso della cucina nelle sale multiuso che ne sono dotate, addizionali da fr. 50.- a fr 100.- al giorno;
- h) per per il pattinaggio pubblico presso la pista di ghiaccio: da fr. 3.- a fr. 8.- al giorno per persona. Per l'affitto dell'intero campo di ghiaccio, da fr. 140.- a fr. 180.- per ora;
- i) per l'uso della PCi di Faido e di Osco:
 - pernottamento PCi da fr. 15.- a fr. 25.- per persona a notte (importo minimo: da fr 200.- a fr 300.-). L'importo a persona comprende la tassa di soggiorno;
 - utilizzo cucina da fr. 50.- a fr. 100.- al giorno;
- j) per l'accesso all'area di svago della Piumogna, al massimo fr. 6.- al giorno per persona e
- k) per l'utilizzo delle griglie nell'area di svago della cascata Piumogna fino a fr. 50.- al giorno;
- l) per l'uso delle aree di sosta per camper, da fr 14.- a fr. 28.- per persona a notte. L'importo a persona comprende la tassa di soggiorno.

²L'Ente ha la facoltà di emettere degli abbonamenti o concessioni periodiche per l'uso delle infrastrutture. Può inoltre concedere sconti sulle tariffe in caso di utilizzo prolungato delle infrastrutture.

³L'Ente ha la facoltà di esentare o di concedere agevolazioni ai possessori della FaidoCard o ai privati/società che soggiornano/pernottano nel Comune.

⁴È data facoltà all'Ente di negoziare contratti per gli spazi pubblicitari.

⁵Per altre situazioni particolari non espressamente previste dal presente regolamento, la tassa verrà fissata di volta in volta secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Ripartizione degli oneri Art. 5 (principio)

¹La manutenzione ordinaria, la pulizia e l'approntamento delle infrastrutture sono a carico dell'Ente.

²La manutenzione straordinaria incombe invece al Comune.

³Il mandato di prestazione precisa i dettagli relativi alla ripartizione degli oneri gestionali.

Vigilanza

Art. 6

¹Al Municipio è riservato il diritto di vigilanza sull'amministrazione e gestione delle infrastrutture comunali. All'esecutivo spetterà anche la facoltà di verificare costantemente le modalità di utilizzo delle infrastrutture comunali.

Penalità

Art. 7

¹L'Ente sarà passibile di multa da fr. 200.- a fr. 600.- in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Tali provvedimenti, di competenza del Municipio, saranno suscettibili di ricorso ai sensi della Legge organica comunale e della LPAm.

Principio contributo	<p>Art. 8</p> <p>¹Alla concessionaria viene versato un contributo globale volto a coprire il prevedibile disavanzo di gestione; le modalità sono regolate dal mandato di prestazione.</p>
Pubblicità	<p>Art. 9</p> <p>¹Per quanto attiene alle possibilità di utilizzo delle infrastrutture comunali a scopo pubblicitario, tutti gli aspetti saranno di competenza dell'Ente.</p>
Contravvenzioni	<p>Art. 10</p> <p>¹Le infrazioni da parte degli utenti al presente Regolamento o a disposizioni emanate in sua applicazione, sono punite dal Municipio, sentito il Consiglio direttivo, con la multa sino a fr. 1'000.-.</p> <p>²Restano riservate le disposizioni penali.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 11</p> <p>¹Il presente regolamento abroga il Regolamento comunale sui beni amministrativi del 7 giugno 2013 e ogni altra disposizione incompatibile.</p> <p>²Ottenuta l'approvazione della Sezione enti locali, il Regolamento entra immediatamente in vigore.</p>

Approvato dal CC nella seduta del 19 dicembre 2023

Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 006041 del 4 aprile 2024